

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

**PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI, BEVANDE FREDDE/CALDE E ACQUA DA RETE A MEZZO
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE**

Sommario

CAPO I – DEFINIZIONE DELLA CONCESSIONE	3
ART. 1 (DEFINIZIONI).....	3
ART. 2 (OGGETTO DELLA CONCESSIONE).....	3
ART. 3 (SEDI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO).....	4
ART. 4 (DURATA DELLA CONCESSIONE).....	6
ART. 5 (CANONE DI CONCESSIONE E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE).....	6
CAPO II – ESECUZIONE DEL SERVIZIO	8
ART. 6 (DEC – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO)	8
ART. 7 (VERBALE DI CONSEGNA DEGLI SPAZI E AVVIO DEL SERVIZIO)	8
ART. 8 (RICOGNIZIONE E RICONSEGNA DEGLI SPAZI A FINE SERVIZIO).....	9
ART. 9 (INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI E LORO CARATTERISTICHE).....	9
ART. 10 (EROGATORI DI ACQUA POTABILE DA RETE IDRICA)	10
ART. 11 (VARIAZIONI NEL NUMERO DEI DISTRIBUTORI).....	11
ART. 12 (PULIZIA DEI DISTRIBUTORI).....	11
ART. 13 (MANUTENZIONE DEI DISTRIBUTORI)	12
ART. 14 (COORDINATORE DEL SERVIZIO).....	13
CAPO III – SOMMINISTRAZIONE DEI PRODOTTI	14
ART. 15 (CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI).....	14
ART. 16 (LISTINO DEI PRODOTTI E PREZZI).....	14
ART. 17 (MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E RESOCONTI PERIODICI).....	15
ART. 18 (VERIFICHE E CONTROLLI DEI PRODOTTI).....	16
CAPO IV – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	17
ART. 19 (IMPEGNI SPECIFICI DEL CONCESSIONARIO)	17
ART. 20 (NORME TECNICHE, ANTINFORTUNISTICHE E DI SICUREZZA)	17
ART. 21 (OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RIGUARDO IL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO)	18
ART. 22 (ASSISTENZA AGLI UTENTI)	18
ART. 23 (DANNEGGIAMENTI DI BENI O SPAZI DELL’UNIVERSITÀ)	19
ART. 24 (CESSIONE DEL CONTRATTO).....	19
ART. 25 (SUBAPPALTO)	19
CAPO V – GARANZIE DI ESECUZIONE	20
ART. 26 (CAUZIONE DEFINITIVA)	20
ART. 27 (POLIZZA PER RESPONSABILITÀ CIVILE)	20
Capo VI – VIOLAZIONE, VARIAZIONE E SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO	21
ART. 28 (INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALI).....	21
ART. 29 (RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE).....	22
ART. 30 (AFFIDAMENTO A TERZI IN DANNO).....	22
ART. 31 (CESSAZIONE E REVOCA D’UFFICIO).....	22
Capo VII - NORME FINALI.....	23
ART. 32 (CONTROVERSIE).....	23
ART. 33 (FORO COMPETENTE)	23
ART. 34 (RISERVATEZZA).....	23

CAPO I – DEFINIZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 1 (Definizioni)

1. Il presente Capitolato speciale contiene i riferimenti normativi e le abbreviazioni che di seguito si riportano.

Università	Università degli Studi Roma Tre, che affida la Concessione
Concessione	La concessione del servizio di somministrazione a mezzo di distributori automatici descritta nel Capitolato.
Concessionario	L'operatore economico al quale è affidato il servizio di Concessione, a seguito di aggiudicazione della gara.
Contratto	Il contratto stipulato tra l'Università e il Concessionario, a seguito di aggiudicazione della gara.
Capitolato	Il presente documento, contenente la descrizione del servizio oggetto della concessione, e di tutte le attività e gli obblighi connessi.
RUP	Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 207/2010
DEC	Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nominato dall'Università, che provvede alla direzione e al controllo della fase esecutiva del Contratto.
D.Lgs. 50/2016	Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
D.P.R. 445/2000	Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni
D.Lgs. 196/2003	Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modifiche ed integrazioni
D.Lgs. 159/2011	Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche ed integrazioni
P.E.C.	Posta elettronica certificata, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3"

Art. 2 (Oggetto della concessione)

1. L'Università degli Studi Roma Tre (di seguito denominata "Università"), intende affidare il servizio di somministrazione di acqua da rete idrica fredda, liscia e gasata, bevande calde e fredde e di prodotti alimentari vari a mezzo di distributori automatici, da installare presso le proprie sedi, come descritto nel presente Capitolato speciale d'oneri, con la finalità di rendere più confortevole la permanenza degli Studenti e del Personale all'interno delle proprie strutture.

2. Il rapporto giuridico intercorrente tra l'operatore economico preposto all'installazione e alla gestione delle apparecchiature di distribuzione (di seguito denominato "Concessionario") e l'Università, si configura come un rapporto di natura concessoria, regolato, in via generale, dall'articolo 164 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

3. Ai sensi del predetto art. 164 del D.Lgs. 50/2016, alla procedura si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte I e nella Parte II del medesimo D.Lgs. 50/2016, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

4. Il Concessionario si impegna ad effettuare il servizio con mezzi propri e gestione a proprio rischio ed a regola d'arte, secondo le modalità e condizioni previste nel presente Capitolato speciale d'oneri. In particolare, il Concessionario è tenuto a svolgere le seguenti attività:

- a) fornitura, trasporto, installazione e messa in funzione dei distributori nelle sedi cui sono destinati, all'inizio del servizio o, nel corso del Contratto, quando richiesto dall'Amministrazione;
- b) sanificazione degli erogatori dell'acqua effettuata mediante sostituzione dei filtri e igienizzazione del circuito di passaggio dell'acqua al fine di garantire la massima igiene; effettuazione di analisi microbiologiche periodiche sulla qualità dell'acqua erogata;
- c) gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione dei distributori, per tutta la durata del Contratto;
- d) disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori, al termine del servizio o, nel corso del Contratto, quando richiesto dall'Amministrazione, e contestuale ripristino degli spazi.

Art. 3 (Sedi di svolgimento del servizio)

1. Il servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e di prodotti vari sarà svolto attraverso distributori automatici da installare presso le sedi dell'Università, negli spazi messi a disposizione dall'Università stessa e già predisposti per allaccio elettrico ed idrico (quest'ultimo esclusivamente per i distributori di acqua da rete idrica). Nel dettaglio, allo stato attuale si prevede che debbano essere installati 100 distributori, così differenziati:

- N. 28 distributori di bevande calde;
- N. 28 distributori di acqua da rete idrica refrigerata con la possibilità di gasatura;
- N. 44 distributori di snacks e bevande refrigerati.

I distributori saranno installati nelle sedi dell'Università, secondo la distribuzione riportata nella seguente tabella, e nelle posizioni indicate nelle piante di cui all'Allegato 1 al presente Capitolato.

Tabella 1 – Ubicazione dei distributori automatici

Nr.	Indirizzo	Tipologia Distributore	Ubicazione	Numero massimo utenti giornaliero
1	Via Principe Amedeo, 184	Caldo	1^ P Ballatoio Esterno	5.600
2	Via Principe Amedeo, 184	Misto	1^ P Ballatoio Esterno	
3	Via Principe Amedeo, 184	Misto	1^ P Ballatoio Esterno	
4	Via Principe Amedeo, 184	Misto	1^ P Ballatoio Esterno	
5	Via Principe Amedeo, 184	Acqua (profondità max 50 cm)	1^ P Corridoio	
6	Via Chiabrera, 199	Caldo	P.T.	2.290
7	Via Chiabrera, 199	Misto	P.T.	
8	Via Chiabrera, 199	Misto	P.T.	
9	Via Chiabrera, 199	Acqua (profondità max 60 cm)	P.T.	
10	Via Chiabrera, 199	Misto	3^P	
11	Via Chiabrera, 199	Misto	3^P.	
12	Via Chiabrera, 199	Caldo	3^P	
13	Via Chiabrera, 199	Acqua (profondità max 60 cm)	3^P	
14	Via Silvio D'Amico, 77	Caldo	1^P	3.850
15	Via Silvio D'Amico, 77	Misto	1^P	
16	Via Silvio D'Amico, 77	Misto	1^P	
17	Via Silvio D'Amico, 77	Acqua	1^P	
18	Via Silvio D'Amico, 77	Caldo	2^P	
19	Via Silvio D'Amico, 77	Misto	2^P	
20	Via Silvio D'Amico, 77	Misto	2^P	
21	Via Silvio D'Amico, 77	Acqua	2^P	
22	Largo G.B. Marzi, 10	Caldo	P.T. Padiglione 8	1.650
23	Largo G.B. Marzi, 10	Misto	P.T. Padiglione 8	
24	Largo G.B. Marzi, 10	Misto	P.T. Padiglione 8	
25	Largo G.B. Marzi, 10	Misto	P.T. Padiglione 8	
26	Largo G.B. Marzi, 10	Acqua (profondità max 50 cm)	Antibagno Donne Pad. 2/B	
27	Largo G.B. Marzi, 10	Acqua (profondità max 50 cm)	Antibagno Uomini Pad. 2/B	
28	Viale Guglielmo Marconi, 446	Caldo	P -1 Volterra	700
29	Viale Guglielmo Marconi, 446	Misto	P -1 Volterra	
30	Viale Guglielmo Marconi, 446	Acqua (profondità max 50cm)	P -1 Volterra	
31	Via Madonna dei Monti, 40	Caldo	P.T.	100
32	Via Madonna dei Monti, 40	Misto	P.T.	
33	Via Madonna dei Monti, 40	Acqua	1^P	
34	Largo S. L. Murialdo, 1	Caldo	P.T. Palazzina B	60
35	Largo S. L. Murialdo, 1	Misto	P.T. Palazzina B	
36	Largo S. L. Murialdo, 1	Acqua	P.T. Palazzina B	

37	Lungotevere Dante 376	Caldo	P.T. Padiglione	800
38	Lungotevere Dante 376	Misto	P.T. Padiglione	
39	Lungotevere Dante 376	Misto	P.T. Padiglione	
40	Lungotevere Dante 376	Acqua	P.T. Padiglione	
41	Via Ostiense, 139	Caldo	P. Seminterrato Pianerottolo	1.500
42	Via Ostiense, 139	Misto	P. Seminterrato Pianerottolo	
43	Via Ostiense, 139	Misto	P. Seminterrato Pianerottolo	
44	Via Ostiense, 139	Acqua	P.Rialzato	
45	Via Ostiense, 175	Caldo	P.Seminterrato	300
46	Via Ostiense, 175	Misto	P.Seminterrato	
47	Via Ostiense, 175	Acqua	P. Seminterrato	
48	Via Ostiense, 236	Caldo	P.T.	4.280
49	Via Ostiense, 236	Misto	P.T.	
50	Via Ostiense, 236	Misto	P.T.	
51	Via Ostiense, 236	Acqua	P.T.	
52	Via Ostiense, 236	Caldo	P.T.	
53	Via Ostiense, 236	Misto	P.T.	
54	Via Ostiense, 236	Misto	P.T.	
55	Via Ostiense, 236	Acqua	P.T.	
56	Via Ostiense, 163	Caldo	1^P	4.870
57	Via Ostiense, 163	Misto	1^P	
58	Via Ostiense, 163	Acqua	P.T.	
59	Via Ostiense, 159	Misto	P-1	40
60	Via Ostiense, 159	Caldo	P-1	
61	Via della Vasca Navale, 109	Caldo	P.T. Padiglione Rosso	1700
62	Via della Vasca Navale, 109	Misto	P.T. Padiglione Rosso	
63	Via della Vasca Navale, 109	Acqua	P.T. Padiglione Rosso	
64	Via della Vasca Navale, 109	Caldo	P.T. Padiglione Giallo	
65	Via della Vasca Navale, 109	Misto	P.T. Padiglione Giallo	
66	Via della Vasca Navale, 109	Acqua	P.T. Padiglione Giallo	
67	Via della Vasca Navale, 109	Acqua	P.T. Padiglione Blu	
68	Via della Vasca Navale, 109	Caldo	P.T. Padiglione Blu	
69	Via della Vasca Navale, 109	Misto	P.T. Padiglione Blu	
70	Via della Vasca Navale, 109	Misto	P.T. Padiglione Blu	
71	Via della Vasca Navale, 79	Acqua	P.T.	2400
72	Via della Vasca Navale, 79	Acqua	P.T.	
73	Via della Vasca Navale, 79	Caldo	P.T.	
74	Via della Vasca Navale, 79	Caldo	P.T.	
75	Via della Vasca Navale, 79	Misto	P.T.	
76	Via della Vasca Navale, 79	Misto	P.T.	
77	Via della Vasca Navale, 79	Misto	P.T.	
78	Via della Vasca Navale, 84	Caldo	P.T.	700
79	Via della Vasca Navale, 84	Acqua	P.T.	
80	Via della Vasca Navale, 84	Misto	P.T.	
81	Via della Vasca Navale, 84	Misto	P.T.	
82	Via del Valco di San Paolo, 19	Caldo	P.T.	2.490
83	Via del Valco di San Paolo, 19	Misto	P.T.	
84	Via del Valco di San Paolo, 19	Acqua (profondità max 60 cm)	1^P	
85	Via Giuseppe Veratti Snc (Stadio Berra)	Misto	P.T. Uffici	100
86	Via Vito Volterra, 62	Caldo	P.T. Edificio A	110
87	Via Vito Volterra, 62	Misto	P.T. Edificio A	
88	Via Vito Volterra, 62	Acqua	P.T. Edificio A	
89	Via Vito Volterra, 62	Caldo profondità max 60 cm	P. -1 Palazzina Gialla	

90	Via Vito Volterra, 62	Misto profondità max 60 cm	P-1 Palazzina Gialla	
91	Via Vito Volterra, 62	Acqua profondità max 60 cm	P-1 Palazzina Gialla	
92	P.zza della Repubblica, 10	Misto	P.T. Ingresso	50
93	P.zza della Repubblica, 10	Caldo	P.T. Ingresso	
94	P.zza della Repubblica, 10	Acqua	P.T. Corridoio	
95	Via del Castro Pretorio, 10	Caldo	P.T. Stanza 0.15	150
96	Via del Castro Pretorio, 10	Misto	P.T. Stanza 0.15	
97	Via del Castro Pretorio, 10	Acqua	P.T. Stanza 0.15	
98	Via Leopoldo Ori s.n.c. (Ostia)	Misto	P. 1 Corridoio	280
99	Via Leopoldo Ori s.n.c. (Ostia)	Caldo	P. 1 Corridoio	
100	Via Leopoldo Ori s.n.c. (Ostia)	Acqua	P. 2	

2. A titolo meramente indicativo e non vincolante per l'Università, si precisa che il numero, indicato nella tabella sopra riportata, di potenziali utenti del servizio è stato suddiviso indicativamente tra le varie sedi tenendo conto del numero di iscritti ai vari Dipartimenti universitari e dei dipendenti afferenti ai vari edifici.

3. Il valore della concessione è stimato, ai sensi dell'art. 167, comma 1 del Codice, in relazione al fatturato totale previsto per l'intera durata massima del contratto, che ammonta a **€ 2.160.000,00 oltre IVA**. Tale importo è stato stimato applicando al dato pregresso rilevato nel corso dell'ultima annualità dell'attuale concessione (circa € 450.000,00 oltre IVA, nel periodo dall'1 luglio 2018 al 30 giugno 2019) una riduzione del 20%, prevedibile in considerazione della sopravvenuta esclusione dalla vendita di tutte le bevande in bottiglia di plastica. Tale importo non deve considerarsi in alcun modo vincolante per l'Università, avendo carattere meramente presuntivo. L'importo effettivo del fatturato sarà determinato in relazione ai servizi realmente erogati nel corso dell'esecuzione del contratto e il Concessionario non avrà diritto ad alcun tipo di rimborso o indennità in caso di mancato raggiungimento dell'importo di fatturato così previsto

Art. 4 (Durata della Concessione)

1. La durata della concessione è fissata per un periodo di **tre anni** con decorrenza dalla data del *Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio* di cui all' Art. 7.

2. L'Ateneo si riserva fin d'ora la facoltà di rinnovare il contratto fino ad un massimo di altri **tre anni**, con comunicazione formale all'Appaltatore notificata almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale. In tal caso l'Appaltatore ha l'obbligo di accettare la prosecuzione del rapporto contrattuale alle medesime condizioni vigenti. Il rinnovo è subordinato all'accertamento da parte del RUP che il servizio si sia svolto con regolarità, in assenza di qualsivoglia contenzioso e nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato special d'onere, con particolare riferimento alle disposizioni relative al pagamento dei canoni, alla pulizia e igiene delle macchine, alla raccolta dei rifiuti e alle limitazioni nell'utilizzo di involucri di plastica.

3. Alla scadenza della Concessione l'Università potrà richiedere la prosecuzione del servizio per il tempo strettamente necessario a completare le procedure per l'individuazione di un nuovo concessionario, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. Il Concessionario è tenuto ad aderire alla richiesta ed alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni previsti nel presente Capitolato speciale d'onere.

4. L'Università si riserva la facoltà di prevedere sospensioni temporanee del servizio per motivi di pubblico interesse o per motivate esigenze, quali l'eventuale necessità di eseguire lavori di adeguamento o di straordinaria manutenzione di locali e/o impianti o effettuare interventi di disinfestazione o derattizzazione straordinaria degli ambienti o per ogni altro motivo di igiene pubblica.

Art. 5 (Canone di Concessione e modalità di corresponsione)

1. Il canone di concessione complessivo posto a base di gara è stimato in **€ 150.000,00 annui per un totale, riferito alla durata massima contrattuale di sei anni, di € 900.000,00**. Il canone è soggetto all'incremento offerto in sede di gara dal Concessionario. Il canone di concessione non è soggetto a IVA.

2. Il Concessionario dovrà, altresì, provvedere al pagamento dell'importo forfettario di **€ 15,00 al mese per ciascun distributore (per un totale di € 18.000,00 annuali e di € 108.000,00 per l'intera durata massima contrattuale di sei anni per 100 distributori)**, a titoli di rimborso delle spese sostenute dall'Università per i consumi elettrici.

3. Il canone e il rimborso forfettario dovranno essere corrisposti in **rate semestrali anticipate**, entro il giorno 5 del primo mese del semestre interessato, mediante bonifico sulle coordinate bancarie intestate a Università degli Studi Roma Tre: **IBAN IT85W 05034 03207 000000300000**, presso Banco BPM dip. 1067 Roma ag. 7.
4. Copia della ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere trasmessa a mezzo e-mail, al seguente indirizzo: contratti.evidenza.pubblica@ateneo.uniroma3.it , **entro sette giorni naturali e consecutivi** dal versamento.
5. Il primo versamento semestrale dovrà essere effettuato prima della sottoscrizione del *Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio*, di cui al seguente Art. 7, e dovrà essere documentato nel Verbale stesso.
6. Il Concessionario si impegna a pagare per intero le rate di canone, senza mai poterle scomputare o diminuire, per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Università, e qualunque sia l'andamento economico del servizio e dell'attività di distribuzione correlata.
7. In caso di ritardata corresponsione del canone trovano applicazione le penali di cui all'Art. 20. Ove l'inadempienza si protragga ingiustificatamente **oltre trenta giorni naturali e consecutivi**, l'Università ha il diritto di risolvere automaticamente il contratto, come previsto all'Art. 29 . Resta fermo e impregiudicato, altresì, il diritto dell'Università di riscuotere oltre la penale i canoni insoluti, oltre i maggiori danni.
8. Ove il numero di distributori dovesse subire eventuali variazioni in aumento o in diminuzione nei termini previsti dall'Art. 11, il canone di concessione, come rialzato in sede di offerta, subirà una rimodulazione proporzionata al decremento o incremento del numero stesso. L'importo per il rimborso delle spese per consumi elettrici sarà adeguato prendendo come riferimento l'importo unitario del rimborso per ciascun distributore, indicato all'Art. 5.
9. Ove l'Università si avvalga della facoltà di proroga della concessione prevista dall'Art. 4 del presente Capitolato, il canone contrattuale sarà dovuto proporzionalmente alla durata della proroga.

CAPO II – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 6 (DEC – Direttore dell'esecuzione del contratto)

1. Nella fase di esecuzione del Contratto, l'Università si avvale di un Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito denominato "DEC"), nominato su proposta del RUP.
2. Il DEC provvede alle attività di direzione, coordinamento e controllo tecnico-contabile nella fase esecutiva del Contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle condizioni offerte dal Concessionario in sede gara.
3. A titolo esemplificativo, Il DEC provvede a:
 - a) curare il rapporto operativo e di coordinamento con il Concessionario e con il Coordinatore del servizio di cui all'Art. 14;
 - b) redigere i verbali di accertamento dei fatti connessi con l'esecuzione del Contratto, quali il Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio di cui all'Art. 7, il Verbale di ricognizione e riconsegna degli spazi di cui all'Art. 8, nonché eventuali verbali di contestazione inerenti le attività del Concessionario;
 - c) verificare che l'installazione iniziale dei distributori sia conforme a quanto previsto dal Capitolato speciale e dai suoi allegati e dall'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara;
 - d) autorizzare o richiedere gli interventi per nuove installazioni, spostamenti e sostituzioni dei distributori;
 - e) autorizzare o richiedere interventi per la disinstallazione e il ritiro dei distributori;
 - f) verificare che la qualità, le caratteristiche e i prezzi dei prodotti in distribuzione siano conformi a quanto previsto dal Capitolato speciale e dai suoi allegati e dall'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara;
 - g) autorizzare o richiedere l'introduzione di prodotti aggiuntivi o la sostituzione di prodotti già distribuiti;
 - h) verificare l'andamento dell'attività, tramite l'acquisizione dei resoconti periodici di cui all'Art. 17;
 - i) concordare con il Coordinatore del servizio eventuali correttivi volti a mantenere o migliorare il livello qualitativo del servizio, nel rispetto degli standard delineati dal Capitolato speciale e dai suoi allegati e dall'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara;
 - j) impartire al Concessionario disposizioni e/o istruzioni tramite ordini di servizio volti a mantenere o migliorare l'efficienza delle attività previste, nel rispetto degli standard delineati dal Capitolato speciale e dai suoi allegati e dall'offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara;
 - k) verificare la regolarità nel pagamento delle rate di canone da parte del Concessionario;
 - l) presentare periodicamente al RUP un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del Contratto;
 - m) rilevare eventuali ritardi, infrazioni, disservizi e inadempienze da parte del Concessionario, e dare avvio alla procedura per l'applicazione delle penali da parte del RUP, nei casi e nei termini previsti dall'Art. 28;
 - n) rilevare le eventuali inadempienze che possono comportare la risoluzione del Contratto, nei casi e nei termini previsti dall'Art. 29, e dare avvio alla conseguente procedura risolutiva, relazionando al RUP, ai sensi dell'art.108, commi 3 e 4, e 176 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 (Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio)

1. Gli spazi destinati all'esercizio del servizio saranno consegnati al Concessionario previa redazione di apposito *Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio*, che, debitamente sottoscritto dalle parti, costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto. Con la sottoscrizione dello stesso Verbale, l'Università darà avvio alla prestazione del servizio.
2. L'Università si riserva di apportare qualsivoglia modifica alle strutture edilizie dei locali interessati dalla collocazione dei distributori. Se nel corso del contratto dovessero essere eseguiti interventi di manutenzione straordinaria non differibili per loro stessa natura al termine del contratto, il Concessionario è tenuto a tollerarli anche quando dovessero comportare privazione del godimento dei locali. Pertanto, qualora si rendesse necessario lo sgombero e/o la sospensione dell'esercizio allo scopo di poter eseguire i lavori di manutenzione da parte dell'Università, il Concessionario non potrà pretendere compensi pecuniari a titolo di rimborso.

Art. 8 (Ricognizione e riconsegna degli spazi a fine servizio)

1. Entro il termine di **quindici giorni** naturali e consecutivi successivi alla data di naturale scadenza del contratto, computata a decorrere dal *Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio*, il Concessionario è tenuto a riconsegnare gli spazi nell'identico stato risultante dal Verbale di consegna.
2. Il mancato rispetto del termine di riconsegna darà luogo all'applicazione delle penali di cui all'Art. 28, e legittimerà l'Università a provvedere alla rimozione dei distributori con oneri a carico del Concessionario.
3. All'atto della riconsegna degli spazi il Responsabile Unico del procedimento procederà, in contraddittorio con il Concessionario, alla ricognizione dello stato delle aree ove sono stati ubicati i distributori e alla redazione di apposito *Verbale di ricognizione e riconsegna degli spazi*.
4. La mancata riconsegna in contraddittorio autorizza l'Università a riprendere possesso delle aree senza alcuna formalità o ulteriore preavviso, a redigere il *Verbale di ricognizione e riconsegna degli spazi* alla presenza di due testimoni e a notificare al Concessionario eventuali addebiti.
5. Alla riconsegna gli spazi dovranno risultare puliti, in perfetto stato e non presentare segni di logorio superiore a quello dovuto al loro normale uso. Qualora risultassero danneggiamenti, mancanze o altre irregolarità su beni o strutture dell'Università, imputabili al Concessionario, l'Università provvederà a far eseguire tutti i ripristini, riparazioni o sostituzioni occorrenti rivalendosi anche sulla garanzia definitiva di cui all'Art. 26, ove il Concessionario non provveda direttamente e nei termini che gli saranno imposti. Restano impregiudicati i diritti per danni connessi e derivanti da tali inadempienze.
6. A seguito della sottoscrizione congiunta del *Verbale di ricognizione e riconsegna degli spazi*, e salvo il pieno ripristino di eventuali danni subiti dall'Università, quest'ultima procederà allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'Art. 26 del presente Contratto.

Art. 9 (Installazione dei distributori e loro caratteristiche)

1. I distributori, in numero complessivo di 100, saranno installati, **entro trenta giorni naturali e consecutivi** dalla data del *Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio* di cui al precedente articolo, nelle quantità e negli spazi individuati dall'Università presso le aree di proprietà o nella disponibilità della stessa indicati all'Art. 3.
2. I luoghi d'installazione all'interno delle sedi elencate all'Art. 3 sono quelli indicati nell'Allegato 1 al presente Capitolato e già predisposti con allacci elettrici mediante prese interbloccate e allacci idrici (esclusivamente per i distributori di acqua da rete) mediante attacco 3/8" femmina con rubinetto. L'Università si riserva comunque la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa da quella inizialmente individuata, a cura e spese del Concessionario, nel caso in cui si manifestino esigenze particolari quali, a titolo di esempio: trasferimento delle sedi, modifiche strutturali degli edifici, necessità di garantire la sicurezza degli edifici e l'agibilità dei percorsi d'esodo, ecc.
3. Ove l'Università richieda lo spostamento di una o più apparecchiature, il Concessionario dovrà effettuare lo stesso entro il termine di **48 ore** dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'Art. 28.
4. Il Concessionario dovrà effettuare, a propria cura e spese, l'installazione dei distributori nei punti assegnati. Eventuali lavori che si dovessero rendere necessari per modifiche agli allacci idrici ed elettrici saranno eseguiti dall'Università con Ditte di propria fiducia e il Concessionario dovrà assumersene l'onere economico.
5. L'Università si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica necessaria per il funzionamento delle macchine distributrici e dell'acqua da rete, esclusivamente per gli erogatori di acqua, salvo il rimborso forfettario delle somme di cui all'Art. 5, comma 2.
6. I distributori automatici dovranno avere data di produzione **non antecedente il 2017**, ed essere di ultima generazione per quanto concerne gli aspetti tecnici, adeguati alle vigenti disposizioni in materia di igiene degli alimenti, dotati di idonea omologazione e marchio CE, rispettare i parametri di rumorosità, vibrazione e tossicità previsti dalle vigenti normative, nonché soddisfare tutte le prescrizioni previste dalla normativa antiinfortunistica e di sicurezza.
7. I distributori dovranno avere caratteristiche tali da garantire un'erogazione di prodotti sufficienti a soddisfare il numero di utenti indicato all'Art. 3, suddiviso nelle varie sedi dell'Università; in particolar modo, gli erogatori di acqua dovranno garantire l'erogazione di litri refrigerati e gasati in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze dell'utenza indicata all'Art. 3.
8. **È vietata la vendita di bevande confezionate in contenitori di qualsiasi tipo di plastica.**
9. In ogni caso, i distributori automatici dovranno:

- a) consentire la regolazione progressiva dello zucchero (per i distributori di caffè e bevande calde);
- b) riportare etichette con chiare indicazioni su marca e tipologia dei prodotti in distribuzione, nonché sui prezzi degli stessi;
- c) segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale indisponibilità dei singoli prodotti;
- d) essere predisposti per l'accettazione di tutti i tagli di moneta metallica (fino a € 0,05) ed erogare il resto;
- e) segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale assenza o esaurimento di monete per il resto;
- f) essere predisposti per l'utilizzo di supporti magnetici (tessere e/o chiavette elettroniche ricaricabili). Le chiavi o tessere elettroniche sono distribuite dal Concessionario, a seguito di richiesta degli utenti, con modalità, concordate fra il DEC e il Coordinatore del servizio, che saranno rese note mediante affissione di apposito avviso sui distributori automatici. Il Concessionario si obbliga a distribuire le chiavi o tessere elettroniche gratuitamente (ossia senza spese né deposito cauzionale) agli studenti e ai dipendenti dell'Università che ne facciano richiesta, fatto salvo il costo corrispondente all'eventuale importo precaricato, **comunque non superiore a Euro 5,00 e interamente utilizzabile dall'utente.**
- g) essere predisposti per il pagamento con carte di credito, carte di debito e bancomat, tramite appositi lettori, anche con tecnologia *contactless*, da applicare sull'intero parco macchine in uso presso le sedi dell'Università; possono essere escluse, previo accordo con il DEC, solo le macchine collocate in sedi che non consentono il collegamento per mancanza di copertura di rete;
- h) essere tecnologicamente idonei o adattabili all'applicazione di un sistema di controllo remoto della funzionalità (telemetria), che consenta, tra l'altro, di controllare l'efficienza delle macchine e rilevarne eventuali blocchi e accertare gli effettivi consumi dei prodotti;
- i) riportare, nella parte frontale, in maniera ben visibile, l'indicazione della denominazione sociale del Concessionario, il numero o codice identificativo della macchina, il recapito telefonico (numero verde) utilizzabile dagli utenti per segnalare guasti e disfunzioni o mancata o irregolare erogazione dei prodotti e/o per eventuali richieste di rimborso.

8. Al fine di assicurare il perfetto funzionamento e il regolare rifornimento dei distributori, nonché la verifica delle condizioni di manutenzione e pulizia degli stessi, il personale del Concessionario è tenuto ad effettuare ispezioni giornaliere dei macchinari. Il personale del Concessionario avrà libero accesso presso i locali ove sono collocati i distributori, rispettando gli orari di apertura delle sedi ed il regolamento dell'Università.

9. L'Università si riserva la facoltà di chiedere l'intensificazione o l'estensione delle attività di servizio presso determinate sedi, in occasione di eventi che possono comportare un prevedibile aumento degli utenti della distribuzione automatica, quali, a titolo di esempio: convegni, cerimonie, mostre, aperture straordinarie delle sedi, rassegne e manifestazioni culturali, etc.

10. L'Università non è in alcun modo depositaria delle macchine e attrezzature di proprietà del Concessionario, benché utilizzate per la distribuzione dei prodotti all'interno delle sedi universitarie. La custodia, la cura e la conservazione delle macchine e delle attrezzature rimangono infatti a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario.

11. I distributori non dovranno avere profondità superiore agli 85 cm, ad eccezione di quelle posizionate al piano seminterrato di Via V. Volterra 62, Palazzina Gialla, che avranno profondità massima di 60 cm.

Art. 10 (Erogatori di acqua potabile da rete idrica)

1. Gli erogatori di acqua da rete idrica dovranno avere caratteristiche tali da soddisfare le esigenze di approvvigionamento dell'utenza indicata all'Art. 3 nelle varie sedi dell'Università e devono garantire l'erogazione di acqua naturale e gasata fredda, mediante sistema di raffreddamento che permetta di refrigerare in continuo l'acqua erogata.
2. Gli erogatori dovranno essere dotati di bombole per la gasatura dell'acqua, che dovranno essere sostituite periodicamente dal Concessionario, tenuto conto dell'effettivo utilizzo quantificato con il sistema di monitoraggio contalitri, e ogni qual volta si esauriscano, garantendo la continuità dell'erogazione. In caso di esaurimento della bombola, l'erogatore dovrà indicare l'indisponibilità di acqua gasata e la bombola dovrà essere sostituita entro il termine massimo di **24 ore**.
3. Gli apparecchi dovranno essere dotati di sistema di filtrazione che dovrà essere sostituito periodicamente, in funzione dell'effettivo utilizzo, da verificare mediante sistema di monitoraggio contalitri; dovranno inoltre essere dotati di lampada UV di irradiazione dell'ugello di erogazione ad ogni utilizzo dell'apparecchio, al fine di garantire la massima igiene.
4. Il Concessionario dovrà eseguire la sanificazione periodica, mediante sostituzione dei filtri e igienizzazione del circuito di passaggi dell'acqua, con cadenza definita in funzione delle quantità erogate e comunque non superiore ai **tre mesi**.

5. Gli apparecchi dovranno essere dotati di pulsante per l'erogazione dell'acqua in quantità predeterminata di 0,5L. e dovranno avere un sistema *water-block* per evitare fuoriuscite di acqua in caso di guasto dell'apparecchio.
6. Gli erogatori dovranno essere dotati di serbatoi interni per la raccolta dell'acqua in eccesso durante l'erogazione. Tali serbatoi dovranno essere monitorati in remoto dal Concessionario, che dovrà provvedere allo svuotamento giornaliero e comunque ogni qual volta lo stesso sia prossimo al riempimento massimo. I serbatoi dovranno essere dotati di valvola anti-allagamento che blocchi l'erogazione di acqua quando il contenitore è quasi pieno. La macchina dovrà indicare chiaramente agli utenti il fermo momentaneo in attesa di intervento tecnico, che dovrà essere eseguito **entro e non oltre le 24 ore**.
7. Gli erogatori dovranno essere dotati di gettoniera ed essere predisposti per l'utilizzo di supporti magnetici (tessere e/o chiavette elettroniche ricaricabili); dovranno inoltre essere predisposti per il pagamento con carte di credito, carte di debito e bancomat, tramite appositi lettori, anche con tecnologia *contactless*
8. Gli erogatori dovranno avere il vano per il prelievo dell'acqua che dovrà garantire l'alloggiamento di borracce di dimensioni: diametro 8cm, altezza 23cm e diametro del collo di 3,5cm.
9. Nelle sottoelencate sedi gli erogatori di acqua non dovranno avere dimensioni eccedenti:
 - Viale G. Marconi 446, Piano Seminterrato (P. Volterra): profondità max 50 cm
 - Via del Valco di San Paolo 19, Piano Primo: profondità max 60 cm
 - Via Vito Volterra 62, Palazzina Gialla Piano Seminterrato: profondità max 60 cm
 - Via Principe Amedeo 181, Piano Primo: profondità max 50 cm;
 - Via G. Chiabrera 199, Piano Terra e Piano Primo: profondità max 60 cm.
 - Largo G.B. Marzi 10, Pad. 2/B: profondità max 50 cm

Art. 11 (Variazioni nel numero dei distributori)

1. Il numero dei distributori di cui all'Art. 3 e all'Art. 9 è rapportato alle attuali esigenze dell'Università e non è vincolante.
2. Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, l'Università ha la facoltà, in relazione all'eventuale variazione delle esigenze dell'utenza o di sopravvenute modifiche al proprio patrimonio immobiliare, di modificare in aumento o in diminuzione il numero dei distributori nel corso della durata della concessione. L'eventuale variazione del numero dei distributori, in aumento o in diminuzione, sarà essere comunque contenuta **nel numero di 20 distributori, indipendentemente dalla tipologia**.
3. In caso di variazioni, il Concessionario dovrà comunque eseguire il servizio alle medesime condizioni previste dal presente Capitolato speciale d'oneri, salva la rimodulazione del canone con le modalità di indicate nell'Art. 5, e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. Eventuali installazioni successive potranno essere disposte dal DEC, salva la verifica preliminare circa la collocazione individuata per i nuovi macchinari, da effettuarsi a cura dei competenti uffici tecnici dell'Università per quanto riguarda la rispondenza alle norme in materia di sicurezza e di realizzazione degli impianti elettrici e idrici a servizio dei distributori. A seguito della richiesta il Concessionario dovrà provvedere alla nuova installazione entro il termine di **quindici giorni naturali e consecutivi**, a pena di applicazione della penale di cui all'Art. 28. I costi per eventuali nuovi allacci saranno a carico del Concessionario e i relativi lavori saranno eseguiti dall'Università.

Art. 12 (Pulizia dei distributori)

1. I distributori dovranno essere installati sollevati dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente.
2. Il Concessionario dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con frequenza tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse, pena l'applicazione delle penali di cui all'Art. 28.
3. Il Concessionario dovrà installare, in accordo con il DEC e previa sua approvazione della tipologia scelta, contenitori portarifiuti per la raccolta differenziata, in prossimità dei distributori, in numero sufficiente per ogni tipologia di rifiuti; tali contenitori dovranno essere sostituiti, a spese e cura del Concessionario, qualora divenuti inadatti allo scopo o deteriorati, pena l'applicazione delle penali di cui all'Art. 28.
4. Il Concessionario dovrà provvedere alla disinfestazione dei locali ove sono situati i distributori su richiesta dell'Università e comunque ogni qual volta si renda necessario. Gli interventi di disinfestazione dovranno essere eseguiti nei tempi e nei modi preventivamente concordati con l'Università.

5. Il Concessionario dovrà dare riscontro degli interventi di disinfestazione eseguiti nel resoconto di cui all'Art. 17.

Art. 13 (Manutenzione dei distributori)

1. Il Concessionario dovrà predisporre e consegnare all'Università, all'atto della sottoscrizione del *Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio*, un piano di manutenzione finalizzato a garantire il funzionamento continuativo delle apparecchiature erogatrici e a ridurre al minimo i disservizi causati da eventuali guasti.

2. Tale piano dovrà essere articolato in "manutenzione ordinaria-programmata" e "manutenzione straordinaria" come di seguito specificato a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) Manutenzione ordinaria-programmata, che comprende le attività volte a mantenere le macchine in efficiente stato di funzionamento, ossia:

- revisione generale;
- controllo e messa a punto;
- eventuali riparazioni o sostituzioni delle parti usurate o che presentino malfunzionamenti.

Gli interventi di manutenzione ordinaria-programmata saranno eseguiti periodicamente, con **frequenza minima trimestrale**, su tutti i distributori installati.

b) Manutenzione straordinaria, che comprende le attività volte a ripristinare la normale funzionalità delle macchine, ossia la risoluzione di guasti o disfunzioni mediante riparazioni o sostituzioni delle macchine ovvero delle loro componenti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno eseguiti su chiamata a mezzo telefono o e-mail da parte del DEC o degli utenti, o su iniziativa del Coordinatore del servizio o degli addetti ai rifornimenti, o a seguito di rilevazione telemetrica.

Il Concessionario dovrà **intervenire e ripristinare la piena funzionalità** del distributore entro il termine massimo di **24 ore** dalla chiamata, escludendo i giorni festivi e le domeniche; il mancato rispetto del termine comporterà l'applicazione della penale di cui all'Art. 28.

Qualora il guasto non sia riparabile in loco, ovvero comporti un fermo macchina superiore a 24 ore, il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione del distributore **entro il termine di 48 ore** dalla chiamata iniziale.

In caso di guasto dei distributori di alimenti che comporti il fermo della macchina, il Concessionario è tenuto alla sostituzione di tutti i prodotti che sono contenuti all'interno della macchina al momento del suo fermo e che richiedono conservazione a temperatura frigo o che siano, comunque, deperibili in caso di temperature elevate, pena l'applicazione delle penali di cui all'Art. 28.

c) Manutenzione straordinaria, che comprende le attività Manutenzione erogatori di acqua da rete, che comprende, a titolo indicativo ma non esaustivo, tutte le attività necessarie a garantire la massima purezza e qualità dell'acqua erogata, mediante sostituzione periodica dei sistemi di microfiltrazione, igienizzazione periodica mediante pulizia con sanificante del circuito di passaggio dell'acqua, sostituzione periodica della lampada UV di irradiazione dell'ugello di erogazione.

Gli interventi di manutenzioni sugli erogatori di acqua da rete dovrà avvenire con frequenza definita in funzione dell'effettivo utilizzo, verificato mediante il contaltri installato sulle macchine e comunque **con frequenza minima trimestrale**.

Il Concessionario è direttamente responsabile di eventuali danni e /o malattie causati agli utenti da inadeguata pulizia e manutenzione degli erogatori da rete idrica.

3. Nel corso della Concessione potranno essere adottate modifiche al piano di manutenzione, purché siano funzionali al miglioramento del servizio e previa approvazione dell'Università.

4. Ogni intervento, sia di manutenzione ordinaria-programmata che straordinaria, dovrà essere documentato da apposita scheda descrittiva, che il Concessionario avrà cura di trasmettere in copia al DEC, **entro due giorni naturali e consecutivi** dall'esecuzione.

5. Il Concessionario dovrà, comunque, dare riscontro degli interventi di manutenzione ordinaria-programmata e straordinaria eseguiti nel resoconto semestrale di cui all'Art. 17, riportando per ciascuno di essi le attività effettuate, i macchinari oggetto dell'intervento e le tempistiche degli interventi straordinari su chiamata.

6. I distributori che, nonostante gli interventi di manutenzione, presentassero frequenti fermi o disfunzioni dovranno essere sostituiti dal Concessionario, se richiesto dall'Università, **entro cinque giorni naturali e consecutivi** dalla richiesta.

7. Le parti di ricambio eventualmente necessarie per le riparazioni dei guasti, dovranno essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza delle macchine e dei componenti, certificazioni CE e marchiatura CE.

8. Contestualmente all'esecuzione degli interventi il Concessionario dovrà provvedere al ritiro e allo smaltimento delle parti o componenti eventualmente sostituite.

9. Restano a carico del Concessionario tutte le spese per l'acquisto, il trasporto, l'installazione delle macchine, la manutenzione, le parti di ricambio fornite in sostituzione, il ritiro, il trasporto e l'eventuale smaltimento delle parti guaste e/o sostituite, il rinnovo dei distributori che rimarranno di proprietà esclusiva del Concessionario.

Art. 14 (Coordinatore del servizio)

1. Il Concessionario s'impegna a scegliere e a nominare un Coordinatore del servizio, e un suo sostituto in caso di impedimento o di assenza, la cui funzione sarà quella di garantire la corretta esecuzione del servizio e di coordinare il personale del Concessionario, garantendo l'armonizzazione con le attività gestionali dell'Università e delle sue specifiche articolazioni (Dipartimenti, Sedi Amministrative ecc.).

2. I nominativi del Coordinatore del servizio e del suo sostituto, nonché i rispettivi recapiti (telefono ed e-mail), dovranno essere notificati per iscritto all'Università a seguito dell'aggiudicazione e saranno riportati nel *Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio*.

3. Il Coordinatore del servizio dovrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. Rappresentare il Concessionario e svolgere la funzione di referente ufficiale del RUP e del DEC, garantendo la propria reperibilità tramite telefono fisso o mobile o posta elettronica, nell'arco della giornata lavorativa;
- b. Programmare e coordinare la gestione del servizio in base alle prescrizioni del presente Capitolato speciale d'oneri o alle eventuali ulteriori direttive ricevute dall'Università;
- c. Coordinare lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria-programmata secondo i tempi e le modalità riportate nel *Piano di manutenzione* di cui all'Art. 13, e trasmettere al DEC, entro **due giorni naturali e consecutivi**, il piano degli interventi di manutenzione ordinaria-programmata e straordinaria effettuati, come previsto al medesimo Art. 13.
- d. Trasmettere al DEC i resoconti tecnici e statistici sulla gestione del servizio di cui all'Art. 17;
- e. Segnalare tempestivamente al DEC qualsiasi anomalia e/o malfunzionamento delle apparecchiature che possa, in qualsiasi modo, ostacolare il regolare svolgimento del servizio, e proporre gli opportuni correttivi;
- f. Garantire l'osservanza, da parte del personale, delle norme previste nel presente Capitolato speciale d'oneri;
- g. Trasmettere copia delle disposizioni di bonifico che documentano il pagamento delle rate di canone secondo quanto disposto dall'Art. 5.

4. L'Università si riserva la facoltà di chiedere, motivatamente, al Concessionario la sostituzione del Coordinatore del servizio, senza che possa essere opposta eccezione alcuna.

CAPO III – SOMMINISTRAZIONE DEI PRODOTTI

Art. 15 (Caratteristiche dei prodotti)

1. I prodotti di riferimento che dovranno essere distribuiti, nonché i relativi prezzi, sono riportati nell'Allegato 2 al presente Capitolato, denominato "ELENCO DEI PRODOTTI BASE E RELATIVI PREZZI UNITARI MASSIMI".
2. Tale elenco indica l'assortimento minimo vincolante delle tipologie di prodotto da porre in vendita, ma è consentita la distribuzione di prodotti alternativi o integrativi, come indicato nell'Art. 16.
3. In ogni caso, tutti i prodotti dovranno essere di primissima qualità, di preferenza appartenenti a marche di rilevanza nazionale, conformi alle norme specifiche in materia di alimentazione, sanità, igiene e confezionamento di alimenti e bevande; ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e della data di scadenza.
4. È vietata la vendita bevande confezionate in contenitori di plastica di qualsiasi tipo.
5. Il Concessionario risponde direttamente della completa applicazione della normativa vigente e del rispetto degli obblighi connessi con la Concessione, in particolare in relazione a:
 - a) qualità dei prodotti in vendita;
 - b) procedure relative a conservazione, trasporto, manipolazione e distribuzione dei prodotti.
6. In particolare, le procedure di stoccaggio, conservazione e trasporto dei prodotti e quelle di rifornimento dei distributori devono essere eseguite nel rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare e secondo la metodologia del Manuale HACCP adottato dal Concessionario, al fine di evitare rischi sanitari e prevenire l'insorgere di problemi igienici.
7. Il Concessionario è direttamente responsabile della vendita di prodotti avariati, scaduti, adulterati, contenenti sostanze nocive, oppure non correttamente conservati e potenzialmente dannosi.
8. L'Università è esclusa da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o malattie derivanti dall'ingestione di alimenti o bevande erogati tramite la distribuzione automatica.
9. Al fine di verificare la qualità e le caratteristiche dei prodotti distribuiti, nonché l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie, l'Università si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso di durata del Contratto e senza alcun preavviso, controlli specifici, anche avvalendosi dell'intervento tecnico e specialistico delle Autorità sanitarie competenti.
10. Nel caso sia riscontrata la distribuzione di prodotti, scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive, o l'adozione di procedure non conformi alle norme in materia di igiene e sanità, l'Università addebita al Concessionario le spese sostenute per le analisi e le verifiche tecniche e procede a risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 29, ferme restando le conseguenze di natura penale e civile a carico del Concessionario.
11. Il Concessionario si impegna a:
 - a) programmare gli interventi di ricarica dei prodotti, dando comunicazione al DEC del calendario dei giorni e delle fasce orarie di intervento per ciascuna Sede. La programmazione degli interventi deve garantire, comunque, l'adeguato rifornimento di tutti i prodotti in relazione agli effettivi consumi rilevati;
 - b) eseguire interventi straordinari, su specifica richiesta, per la ricarica dei prodotti nel termine massimo di **ventiquattro ore** dalla chiamata; il mancato rispetto di tale termine comporterà l'applicazione della penale di cui all'Art. 28.

Art. 16 (Listino dei prodotti e prezzi)

1. Il concessionario si obbliga ad applicare prezzi **non superiori** agli importi indicati nell'Allegato 2 al presente Capitolato, denominato "ELENCO DEI PRODOTTI BASE E RELATIVI PREZZI UNITARI MASSIMI".
2. L'Allegato 2 non costituisce un listino da applicare, ma definisce un elenco delle tipologie di prodotto minime di cui deve essere garantita l'erogazione, secondo le modalità riportate nel seguito del presente articolo, mentre i prezzi ivi indicati devono intendersi come prezzi massimi applicabili dal Concessionario.
3. A seguito dell'aggiudicazione, il Concessionario dovrà definire, in accordo con il DEC, il **Listino ufficiale della Concessione**, nel quale sono elencati i prodotti formalmente ammessi alla distribuzione presso le sedi dell'Università e i relativi prezzi unitari.

4. I prezzi unitari non possono superare quelli massimi indicati nell'Allegato 2, ma il Concessionario, nella fase di predisposizione del Listino, per proprie ragioni commerciali, può concordare con il DEC prezzi inferiori, purché arrotondati ai cinque centesimi di Euro.
5. In prima applicazione il Listino deve contenere i seguenti prodotti con i rispettivi prezzi unitari:
- tutte le tipologie di prodotti "base" elencati nell'Allegato 2, salvo diverse indicazioni del DEC;
 - eventuali prodotti integrativi, autorizzati dal DEC;
 - eventuali prodotti alternativi ai prodotti "base", purché tipologicamente corrispondenti o assimilabili e qualitativamente pari o superiori, autorizzati dal DEC;
6. Riguardo ai prodotti integrativi o alternativi di cui ai punti b) e c), il DEC ne può autorizzare l'inserimento nel Listino e la conseguente distribuzione sulla base di considerazioni inerenti le caratteristiche dei prodotti, la loro disponibilità e le esigenze delle sedi e/o degli utenti. In ogni caso, il DEC ne autorizzerà l'inserimento previa verifica comparativa con quelli di riferimento, e comunque allo stesso prezzo massimo previsto per i prodotti tipologicamente corrispondenti o assimilabili elencati nell'Allegato 2.
7. I prodotti "base" di cui al punto a) inseriti nel Listino sono da considerare prioritari e prevalenti, rispetto agli altri prodotti (alternativi o integrativi). Pertanto, il Concessionario:
- deve garantirne la disponibilità costante e continuativa nei distributori in uso presso le sedi dell'Università;
 - è autorizzato a distribuire tutti gli altri prodotti inseriti nel Listino, senza che ciò riduca o comprometta la distribuzione prevalente dei prodotti "base";
 - è obbligato ad applicare i prezzi massimi previsti dal Listino, o migliorativi degli stessi.
8. Per esigenze di carattere stagionale o a fronte di mutate preferenze dei consumatori o di cambiamenti nel mercato della distribuzione e nella disponibilità dei prodotti, oppure per proprie ragioni commerciali, lo stesso Concessionario può proporre, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, l'inserimento in Listino di altri prodotti alternativi o integrativi.
9. Il Listino può essere integrato o modificato nel corso del Contratto, su iniziativa del DEC o su proposta del Coordinatore del servizio e previa formale autorizzazione del DEC.
10. Tutti i prezzi devono essere esposti e chiaramente leggibili sul frontale dei distributori: ogni prezzo in corrispondenza del prodotto erogabile.
11. Tutti i prezzi definiti dal Listino o successivamente autorizzati dall'Università dovranno intendersi **non suscettibili di alcuna variazione per l'intera durata della Concessione**.
12. Il rigoroso rispetto del Listino, sia nella distribuzione dei prodotti che nell'applicazione dei prezzi, è oggetto di verifiche da parte del DEC, eseguite a campione o a seguito di segnalazioni degli utenti. Nel caso sia rilevata la distribuzione di prodotti non inseriti nel Listino e/o l'applicazione di prezzi non conformi allo stesso Listino, l'Università applica le penali di cui all'Art. 28.

Art. 17 (Monitoraggio del servizio e resoconti periodici)

1. L'Università può controllare in qualsiasi momento nel corso del Contratto, il rispetto delle norme di legge e delle prescrizioni del presente Capitolato speciale da parte del Concessionario, anche attraverso verifiche in loco o indagini specifiche sulla qualità del servizio attraverso rilevazioni condotte sugli utenti della distribuzione.
2. In ogni caso, il Concessionario deve fornire o rendere accessibili, in qualsiasi momento nel corso del contratto, tutte le informazioni inerenti:
- la tipologia e le caratteristiche dei prodotti in vendita;
 - le procedure operative per lo stoccaggio, la conservazione e il trasporto dei prodotti destinati al rifornimento dei distributori;
 - il comportamento tenuto dagli operatori addetti alle attività operative;
 - i detergenti e sanificanti utilizzati per la pulizia dei distributori e dei componenti interni;
 - le modalità di gestione delle attività e degli interventi connessi con la Concessione.
3. In ogni caso, il Concessionario s'impegna a fornire all'Università, **con cadenza semestrale**, decorrente dalla data del *Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio*, un resoconto relativo a tutti gli aspetti della gestione del servizio. In particolare, per ciascun distributore, il concessionario dovrà indicare:
- tipologia e modello della macchina;
 - ubicazione (Indirizzo e piano edificio);

- c) data di installazione;
- d) data di ritiro (eventuale);
- e) erogazioni effettuate per singola macchina distributrice;
- f) periodo di rilevazione dati;
- g) fatturato;
- h) richieste di intervento ricevute da parte dell'utenza (suddivise per oggetto della richiesta, quali mancanza di prodotti, guasti o irregolare funzionamento, rimborsi per mancata erogazione di prodotti o del resto) e tempi di intervento attuati di conseguenza.

4. I resoconti dovranno essere consegnati al DEC entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a ciascuna scadenza.

5. In caso di ritardo nella consegna dei resoconti, l'Università applicherà, per ogni giorno di ritardo, la penale di cui all'Art. 28

Art. 18 (Verifiche e controlli dei prodotti)

1. L'Università ha la facoltà di far eseguire da terzi e per suo conto, la verifica dei parametri qualitativi dei prodotti distribuiti e il controllo delle condizioni caratterizzanti l'"OFFERTA TECNICA" del Concessionario.

2. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del Concessionario entro il più breve tempo possibile e, comunque, tale da non recare alcun inconveniente all'Università. L'Università si riserva, in ogni caso, di richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale di cui all'Art. 28, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.

3. In caso di contestazione sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da un laboratorio specializzato. Le spese saranno a carico del Concessionario.

CAPO IV – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art. 19 (Impegni specifici del Concessionario)

1. Costituiscono obblighi specifici del concessionario:

- a) **SEDE OPERATIVA** - Avvalersi di una sede operativa, già attiva o da attivare alla data del *Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio*, ubicata nel territorio della provincia di Roma, opportunamente dotata e attrezzata con strutture, mezzi e personale in grado di fornire adeguato supporto logistico alle attività connesse con la Concessione.
- b) **USO DEI LOCALI** - Non servirsi degli spazi dell'Università per un uso diverso da quello indicato nel presente Capitolato speciale e non esporre nei locali stessi avvisi e annunci di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli che siano stati preventivamente autorizzati dall'Università.
- c) **SOTTRAZIONI, FURTI E DANNEGGIAMENTI** - Assumere a proprio esclusivo carico, il rischio di sottrazioni, furti, danneggiamenti delle apparecchiature dovuti a qualsiasi causa, ivi compresi gli atti vandalici, tenendo indenne l'Università da qualsiasi responsabilità.
- d) **COMUNICAZIONI ANOMALIE** - Comunicare tempestivamente qualsiasi anomalia riscontrata nell'espletamento del servizio (furti, danneggiamenti, intrusioni, ecc.) e relazionare per iscritto sull'accaduto.
- e) **AUTORIZZAZIONI, COMUNICAZIONI E LICENZE** - Prima della sottoscrizione del *Verbale di consegna degli spazi e di avvio del servizio* e in ogni altra occasione in cui venga richiesto dall'Università, presentare all'Università stessa tutte le autorizzazioni, le licenze e i permessi necessari, a norma delle vigenti leggi, per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, nonché le comunicazioni obbligatorie agli enti competenti (Comune di Roma, ASL, ecc.) per l'inizio di attività di commercio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici, ai sensi della vigente normativa. Le autorizzazioni, licenze, comunicazioni devono essere intestate al Concessionario e non potranno essere trasferite, né alienate o cedute, anche in parte, in qualsiasi modo.
- f) **IMPOSTE E TASSE** – Provvedere a versare le imposte e le tasse e tutte le spese di qualsiasi genere inerenti allo svolgimento del servizio.
- g) **CUSTODIA DELLE DOTAZIONI** - Custodire e conservare correttamente tutto quanto costituisce impianto, dotazione, ecc. dell'esercizio;
- h) **INTERFERENZE** - Svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente dall'Università e/o da altri Appaltatori o fornitori;
- i) **PIANO H.A.C.C.P.** – Prima della sottoscrizione del *Verbale di consegna degli spazi e di avvio del servizio*, consegnare in duplice copia il proprio manuale H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la Sicurezza Igienica degli Alimenti) redatto ai sensi del D.Lgs. 193/2007.

Art. 20 (Norme tecniche, antinfortunistiche e di sicurezza)

1. Il Concessionario garantirà, nell'esecuzione del servizio, l'osservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche in vigore nonché l'osservanza della normativa vigente e di futura emanazione in materia di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

2. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa alea.

3. Il Concessionario, a tal fine dovrà impegnarsi:

- a) a collaborare con le strutture dell'Università preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate negli edifici ove sarà eseguito il servizio;
- b) a comunicare all'Università eventuali rischi specifici derivanti dall'esecuzione del servizio.

4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e/o prescrizioni di cui ai precedenti commi, sono ad esclusivo carico del Concessionario che non potrà pertanto avanzare pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti dell'Università.

Art. 21 (Obblighi del Concessionario riguardo il Personale impiegato nel servizio)

1. Costituiscono obblighi specifici del Concessionario, a pena di applicazione delle penali di cui all'Art. 28 del presente Capitolato:

- a) **TRATTAMENTO CONTRATTUALE DEI DIPENDENTI** - Nell'esecuzione dei servizi oggetto della Concessione, il Concessionario è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Concessionario si obbliga, altresì, a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Concessionario si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- b) **IDONEITÀ DEL PERSONALE ADDETTO** – Il personale del Concessionario che effettuerà le attività di manutenzione e ricarica dei distributori dovrà essere in possesso di idonei attestati tecnico-professionali e in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente in materia di vendita e distribuzione di prodotti alimentari e bevande. Rimane ferma la facoltà dell'Università di verificare, in ogni momento, la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

Il Concessionario deve impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio di distribuzione, organizzando opportunamente le attività connesse e tenendo conto dei periodi e degli orari di massima utilizzazione dei distributori da parte degli utenti. Se richiesto dal DEC, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, il Concessionario deve trasmettere o rendere accessibile l'elenco degli addetti alle attività di rifornimento e manutenzione, contenente i nominativi, la qualificazione professionale e la sede in cui operano prevalentemente.

- c) **ABBIGLIAMENTO DA LAVORO** - Tutto il personale addetto al servizio è tenuto a indossare una divisa appropriata, che riporti ben visibile il logo identificativo del Concessionario, tale da renderlo chiaramente riconoscibile. Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008, il Concessionario è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nell'ambito dello svolgimento del servizio una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, riportante il nome per esteso e l'iniziale del cognome del dipendente, il relativo numero di matricola, l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento.

- d) **COMPORTEAMENTO VERSO L'UTENZA** - Il personale del Concessionario è tenuto a un comportamento consono alla funzione svolta e improntato alla massima cortesia, disponibilità e correttezza negli interventi, sia nei confronti del personale dell'Università che nei confronti del pubblico. In caso di comportamento non rispondente a tale esigenza e in ogni altro caso di comportamento scorretto nei confronti dell'utenza, l'Università potrà chiedere l'allontanamento dei soggetti responsabili di tali comportamenti.

In ogni caso, il Concessionario risponde direttamente dell'operato di tutti i propri dipendenti sia nei confronti dell'Università che di terzi.

- e) **CODICE DI COMPORTEAMENTO** – Il Concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori che svolgano a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università gli obblighi di condotta previsti dal *Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti* adottato dall'Università e consultabile al seguente indirizzo internet: http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene e che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura del Concessionario, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice si procederà alla risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'Art. 29 del presente Capitolato.

Art. 22 (Assistenza agli utenti)

1. Alla data del *Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio* il Concessionario dovrà avere attivo un recapito telefonico dedicato all'assistenza agli utenti del servizio di distribuzione e alla gestione dei reclami.

2. Il numero del recapito deve essere posto in evidenza sul frontale di ogni distributore installato presso le sedi dell'Università e deve avere le funzionalità del **numero verde**, utilizzabile senza costi per gli utenti, sia da telefono fisso che da cellulare, per:

- a) segnalare la mancanza o la carenza di prodotti;

- b) segnalare guasti o mancata o irregolare erogazione dei prodotti;
- c) segnalare irregolarità o disservizi di carattere generale;
- d) richiedere rimborsi per mancata erogazione dei prodotti o del resto.

4. Il Concessionario deve comunque garantire il rimborso **entro un giorno lavorativo dalla chiamata** o, nell'impossibilità obiettiva di rispettare tale termine (ad esempio: utente non reperibile o non immediatamente ricontattabile), entro il minor tempo possibile, facendosi interamente carico di eventuali spese eventualmente necessarie per portare a buon fine il rimborso (per esempio: spese per spedizione, bonifico, etc.).

5. La qualità dell'assistenza telefonica e la puntualità dei rimborsi sono oggetto di verifiche da parte del DEC, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali di cui all'Art. 28.

6. In qualsiasi momento venga richiesto dal DEC e, in ogni caso, nell'ambito dei resoconti semestrali di cui all'Art. 17, il Concessionario deve trasmettere o rendere accessibili dati, report statistici e relazioni sulla tipologia delle chiamate pervenute, i problemi più rilevanti segnalati e le soluzioni correttive adottate per il miglioramento del servizio. Lo stesso DEC, sulla base dei dati acquisiti dal Concessionario e/o delle proprie verifiche presso gli utenti, può richiedere l'adozione di accorgimenti migliorativi che il Concessionario è obbligato ad adottare, purché non in contrasto con le disposizioni del presente Capitolato speciale e/o con la normativa vigente e che non alterino i contenuti sostanziali dell'offerta presentata in sede di gara. Il Concessionario dovrà dare tempestivo riscontro alle richieste pervenute.

Art. 23 (Danneggiamenti di beni o spazi dell'Università)

1. Il Concessionario è tenuto a risarcire l'Università per il danneggiamento, il deterioramento e le perdite, eventualmente imputabili al Concessionario stesso o a suoi rappresentanti, che vengano riscontrate in qualsiasi momento nel corso di esecuzione del contratto tra tutti i beni esistenti nei luoghi oggetto del servizio.

2. Per i relativi risarcimenti, l'Università ingiungerà l'integrale pagamento, anche mediante escussione delle polizze di cui all'Art. 26 e all'Art. 27, di tutte le somme necessarie, a insindacabile giudizio dell'Università, o all'integrale sostituzione o alla riparazione del bene o al ripristino delle condizioni dei locali danneggiati.

Art. 24 (Cessione del Contratto)

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è vietato al Concessionario cedere ad altri il contratto, a qualsiasi titolo, a pena di nullità della cessione medesima.

2. La cessione anche parziale o qualsiasi altro atto diretto a nasconderla determinerà la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'Art. 29, con conseguente esecuzione in danno incameramento della cauzione di cui all'Art. 26, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 25 (Subappalto)

1. Non è consentito il subappalto né la sub-concessione del servizio.

2. Ogni forma di subappalto o sub-concessione del servizio determinerà la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'Art. 29, con conseguente esecuzione in danno e incameramento della cauzione di cui all'Art. 26, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

CAPO V – GARANZIE DI ESECUZIONE

Art. 26 (Cauzione definitiva)

1. Il Concessionario è obbligato a costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché a copertura di eventuali mancati pagamenti di stipendi o di contributi assicurativi e previdenziali da parte del Concessionario nei confronti dei propri dipendenti ed, in generale, a garanzia di tutti gli adempimenti derivanti al Concessionario dall'applicazione della normativa in materia di impiego e tutela dei lavoratori, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
2. La garanzia definitiva deve essere prestata nella misura e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, e dovrà coprire anche il recupero delle penali contrattuali.
3. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università attraverso un'esplicita clausola, per la quale la Banca o la Compagnia d'Assicurazione s'impegnano a versare l'importo della fideiussione alla medesima Università a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni di alcun tipo.
4. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca della Concessione.
5. Ove dovessero verificarsi variazioni del corrispettivo originariamente determinato, il prestatore deposito cauzionale dovrà essere debitamente aggiornato. Resta comunque salvo il diritto dell'Università di esperire ogni altra azione e tutela nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
6. Qualora l'Università debba valersi del deposito cauzionale definitivo, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto (per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa), il Concessionario sarà chiamato alla sua reintegrazione **entro il termine di trenta giorni** dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Università. In caso di inadempienza, l'Università ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'Art. 29 .
7. Nessun interesse è dovuto al Concessionario sulle somme costituenti la cauzione.
8. La cauzione sarà svincolata, al termine del Contratto, dopo che il Concessionario avrà provveduto al completo sgombero e al ripristino degli spazi concessi per i distributori con le modalità di cui all'Art. 8. L'Università autorizzerà lo svincolo e la restituzione della cauzione all'avente diritto solo quando tra l'Università stessa e il Concessionario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili al Concessionario, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi per il fatto dei quali il Concessionario stesso debba rispondere.
9. In caso di inadempienza, il deposito cauzionale definitivo - intero o parte di esso - resterà vincolato fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali; ciò anche ad intervenuta scadenza del contratto.

Art. 27 (Polizza per responsabilità civile)

1. Il Concessionario è responsabile dell'esecuzione del servizio e, pertanto, assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di eventuali danni sopravvenuti a persone e a cose, nessuna esclusa e/o eccettuata, tanto dell'Università che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione del servizio stesso.
2. A tal fine il Concessionario è tenuto, prima della consegna del servizio, a stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni a cose e/o terzi ivi compresi quelli dovuti a intossicazioni alimentari o altro, comprensiva dell'estensione di danni da incendio e RCO, nonché per la perdita di derrate alimentari dovuta a fatti impreveduti quali allagamenti, mancata erogazione di energia elettrica, ecc., con il massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00, per sinistro e per persona, restando tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire da parte del Concessionario, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il Concessionario medesimo.
3. L'Università, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino alla concorrenza del danno da essa subito. Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate né disdetta del contratto senza il consenso dell'Università.

Capo VI – VIOLAZIONE, VARIAZIONE E SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO

Art. 28 (Inadempienze contrattuali e penali)

1. In caso di inadempienza agli obblighi previsti e richiamati nel presente Capitolato speciale, ove non si evidenzino estremi e motivi di gravità tali da determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 29, il Concessionario, oltre all'obbligo di ovviare alle infrazioni e inadempienze contestategli entro i termini di volta in volta stabiliti in sede d'intimazione da parte dell'Università, sarà passibile di penali commisurate all'entità dell'infrazione, nei termini di seguito riportati:

- a) Per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone di concessione di cui all'Art. 5: **€ 150,00**;
- b) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'Art. 8 per la riconsegna degli spazi alla scadenza del contratto: **€ 500,00**;
- c) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'Art. 9 per lo spostamento dei distributori su richiesta dell'Università: **€ 150,00**;
- d) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'Art. 11 per la nuova installazione di distributori su richiesta dell'Università: **€ 150,00**;
- e) Per ogni infrazione rilevata relativamente alla pulizia dei distributori e alla eventuale sostituzione dei contenitori portarifiuti, rispetto a quanto prescritto dall'Art. 12: **€ 250,00**. In ogni caso, il Concessionario è tenuto al pagamento di eventuali sanzioni pecuniarie comminate all'Università dal concessionario pubblico del servizio di raccolta dei rifiuti (AMA o altra azienda) o dalla polizia urbana per il conferimento di rifiuti impropri nell'ambito della raccolta dei rifiuti solidi urbani o dei rifiuti sottoposti a raccolta differenziata o per ogni altra violazione della normativa comunale in materia di raccolta dei rifiuti.
- f) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'Art. 13, comma 2, lettera b) e comma 6, per interventi di ripristino della funzionalità dei distributori o di sostituzione degli stessi: **€ 150,00**;
- g) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'Art. 15 per interventi straordinari di ricarica dei prodotti nei distributori: **€ 150,00**;
- h) Per ogni infrazione rilevata riguardo l'elenco dei prodotti distribuiti o l'applicazione di prezzi non conformi a quanto stabilito all'Art. 16: **€ 500,00**;
- i) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'Art. 17 per l'invio dei resoconti periodici: **€ 100,00**;
- j) Per ogni infrazione rilevata nei parametri qualitativi dei prodotti distribuiti, di cui all'Art. 18: **€ 1.000,00**;
- k) Per ogni infrazione rilevata rispetto a ciascuno degli obblighi relativi al personale impiegato nel servizio, di cui all'Art. 21: **€ 1.000,00**;
- l) Per ogni infrazione rilevata rispetto agli obblighi di assistenza agli utenti, di cui all'Art. 22: **€ 250,00**.

2. L'applicazione delle penali previste non solleva il Concessionario dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipula del contratto.

3. Ove rilevi le inadempienze sopra indicate ed eventuali violazioni di oneri derivanti dal presente Capitolato speciale a queste assimilabili, il DEC ne darà immediata notizia al RUP, che notificherà per iscritto – anche a mezzo PEC - le relative contestazioni al Concessionario.

4. Il Concessionario dovrà immediatamente, e in ogni caso entro i termini a tal fine stabiliti dall'Università, trasmettere per iscritto le proprie giustificazioni in merito. Nel caso in cui le giustificazioni non pervengano nei termini stabiliti o non siano considerate adeguate a documentare l'assenza di colpa o responsabilità del Concessionario, l'Università procederà ad imporre la penale ed a quantificarne l'importo al Concessionario. Nel caso in cui la penale debba essere conteggiata giornalmente, i relativi importi saranno computati a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'inadempimento e fino a quando questo non venga meno.

5. Il Concessionario avrà l'obbligo di pagare le penali così quantificate, di volta in volta, contestualmente al primo rateo di canone in scadenza dovuto.

6. L'applicazione della penale non esonera il Concessionario dal dover rimborsare le spese che l'Università dovesse accollarsi per sopperire, anche ricorrendo alle prestazioni di terzi, alle contestate inadempienze e dal dover risarcire gli eventuali danni subiti a causa di queste.

7. Al fine di recuperare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, e dagli obblighi di rimborso e di risarcimento di cui al precedente capoverso, l'Università ha facoltà di rivalersi, a propria insindacabile scelta, sulla cauzione di cui all'Art. 26.

8. Rimane, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto dell'Università a richiedere il risarcimento per eventuali spese e danni il cui importo ecceda quello della penale

Art. 29 (Risoluzione e clausole risolutive espresse)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Università potrà procedere in pieno diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, alla risoluzione immediata del contratto, con incameramento del deposito cauzionale, nei seguenti casi, che configurano inadempimenti gravi e sostanziali:

a) In caso di ritardo nel pagamento del canone che si protragga ingiustificatamente oltre trenta giorni rispetto ai termini indicati nell'Art. 5;

b) In caso di vendita di sostanze avariate, adulterate o contenenti sostanze nocive o non rispondenti alle disposizioni legislative in materia di igiene e sanità, accertata dai competenti organi sanitari, come previsto all'Art. 15;

c) In caso di gravi e ripetute violazioni, espressamente contestate, degli obblighi prescritti dall'Art. 21 nei confronti del personale impiegato nel servizio;

d) in caso di violazione degli obblighi relativi all'osservanza del Codice di comportamento dell'Università, di cui all'Art. 21, comma 1, lettera e);

e) In caso di cessione del contratto, come previsto all'Art. 24;

f) In caso di subappalto, come previsto nell'Art. 25;

g) In caso di mancato reintegro della cauzione di cui all'Art. 26, ove questa sia stata parzialmente o totalmente escussa;

h) In caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'Art. 34 ;

i) In caso di mancato rinnovo, ove necessario, delle autorizzazioni e delle licenze necessarie all'esercizio delle attività oggetto della concessione.

2. Nelle richiamate fattispecie il DEC darà avvio alla procedura risolutiva, relazionando al RUP, ai sensi dell'art.108, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016, fermo restando l'obbligo per il Concessionario di pagare le penali eventualmente contestate.

3. In caso di risoluzione, l'Università procederà all'incameramento del deposito cauzionale di cui all'Art. 26, fatto salvo e impregiudicato il diritto a richiedere in ogni caso il risarcimento per maggiori danni subiti.

4. In caso di risoluzione di diritto, il Concessionario dovrà sgombrare a propria cura e spese i locali entro i termini previsti dall'Art. 8.

Art. 30 (Affidamento a terzi in danno)

1. In caso di risoluzione del contratto per motivi imputabili al Concessionario, l'Università potrà affidare, in danno al Concessionario inadempiente, l'esecuzione totale o parziale del contratto ad altro operatore economico, scelto con procedura d'urgenza e alle condizioni che risulteranno più convenienti.

2. La scelta dell'operatore economico subentrante potrà essere effettuata, ai sensi dell'art. 176, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, da eventuali enti finanziatori, ove presenti.

3. L'affidamento a terzi verrà notificato al Concessionario inadempiente per iscritto, anche a mezzo PEC, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.

4. Al Concessionario inadempiente verranno addebitate le spese sostenute dall'Università, ivi comprese le spese relative alla procedura di scelta del nuovo Concessionario, che verranno prelevate da eventuali crediti e dal deposito cauzionale di cui all'Art. 26.

5. L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 31 (Cessazione e revoca d'ufficio)

1. La Concessione può cessare nei casi e con le modalità regolamentate nell'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.

Capo VII - NORME FINALI

Art. 32 (Controversie)

1. In caso di divergenza fra l'Università e il Concessionario, qualunque esame, apprezzamento o giudizio tecnico sul servizio ed in generale sulle questioni riguardanti il contratto sarà comunicato dall'Università al Concessionario per iscritto e s'intende accettato, anche senza dichiarazione espressa, quando contro di esso non sia fatto reclamo, pure per iscritto, nel termine di **cinque giorni naturali e consecutivi** dalla data della comunicazione. Si stabilisce, comunque, che il Concessionario non possa mai e per nessun motivo sospendere di sua iniziativa il servizio né rifiutarsi di eseguire gli ordini dell'Università.
2. Le domande e i reclami del Concessionario devono essere presentati per iscritto, anche a mezzo PEC, all'Università, altrimenti non saranno presi in alcuna considerazione.

Art. 33 (Foro Competente)

1. Tutte le controversie insorte in merito all'esecuzione del servizio, che non dovessero essere composte bonariamente, saranno devolute all'esclusiva competenza del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 34 (Riservatezza)

1. Il Concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003, e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
2. Il personale del Concessionario è tenuto al rigoroso rispetto della normativa a tutela della riservatezza, con riferimento ai dati e alle notizie relative agli utenti interni ed esterni di cui venga a conoscenza per ragioni di servizio. Il personale del Concessionario è, inoltre, obbligato a mantenere la riservatezza e a non divulgare in alcun modo notizie e informazioni relative ad atti e procedure poste in essere dall'Università.
3. Il Concessionario deve, inoltre, mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti di gestione del servizio, planimetrie, informazioni sulle sedi dell'Università di cui dovesse venire in possesso nel periodo contrattuale. Egli è inoltre tenuto a non eseguire fotografie nei luoghi di lavoro e a non pubblicare articoli in merito a quanto fosse venuto a sua conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio, se non autorizzato.
4. Il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 29